



COMUNE DI LISCATE

Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana"
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

Numero: 24

Data 29-06-2021

OGGETTO: DELIBERAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Prima di Straordinaria convocazione, seduta Pubblica.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 20:40 nell'Auditorium presso Civic Center in Via Dante Alighieri – Liscate, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fucci Lorenzo	Presente	Sindaco
Cagni Marta	Presente	Consigliere
Rigamonti Andrea	Presente	Consigliere
Seghizzi Elisabetta Daniela	Presente	Consigliere
Aldini Attilia Morena	Presente	Consigliere
Cagni Marco Giovanni	Assente	Consigliere
Vassenna Simone	Presente	Consigliere
Cortese Carlo	Assente	Consigliere
Cagni Felice	Presente	Consigliere
Grande Nicoletta Elisa Adele	Presente	Consigliere
Minerva Stefano	Presente	Consigliere
La Valle Claudio Massimo	Presente	Consigliere
Rancati Stefano	Presente	Consigliere

Partecipa all'adunanza, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 **Dott. Cameriere Enrico Antonio Segretario Comunale**, e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Sindaco **Lorenzo Fucci** nella sua veste di Presidente del Consiglio, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito all'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 IN DATA 29/06/2021.

OGGETTO: DELIBERAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Sono presenti n. 11 Consiglieri comunali.

Risultano assenti n. 2 Consiglieri comunali (Cagni Marco, Cortese Carlo).

Relaziona l'Assessore Aldini Attilia Morena che si sofferma sulle novità normative.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- l'art. 52 del Dlgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

DATO ATTO CHE il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116:

- ha modificato la definizione e la classificazione dei rifiuti contenute nell'art. 183 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152;
- ha soppresso il potere dei Comuni di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
- ha introdotto e disciplinato la facoltà per l'utente non domestico di optare per operatori diversi dal gestore pubblico;
- ha stabilito uno specifico abbattimento tariffario nel caso di avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti da parte delle utenze non domestiche, tramite il ricorso al libero mercato.

RILEVATO CHE le nuove norme sulla definizione e sulla classificazione dei rifiuti delle utenze non domestiche comportano le seguenti conseguenze:

- i Comuni non hanno più il potere di stabilire quali rifiuti speciali siano da ritenersi assimilati ai rifiuti urbani né quello di operare alcuna limitazione quantitativa all'inclusione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in quelli urbani, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 lettera a) dell'art. 198 del Dlgs n. 152/2006 (stabilire le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani);
- i rifiuti delle utenze non domestiche che rientrano nel perimetro dei rifiuti urbani sono stabiliti dalla legge in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
- i rifiuti urbani sono quelli prodotti dalle utenze non domestiche aventi la medesima natura e le medesime caratteristiche dei rifiuti contenuti nell'allegato L-*quater* al Dlgs n. 152/2006;
- sono rifiuti urbani quelli prodotti dalle attività dell'allegato L-*quinquies* al Dlgs n. 152/2006 con esclusione di quelli industriali con capannone di produzione di cui alla categoria 20 del Dpr 158/99, facendo ritenere, in combinazione con quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lettera b-*sexies*) dello stesso Dlgs 152/2006, che i rifiuti derivanti dal processo produttivo industriale non sono mai urbani.

RICHIAMATO il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29/09/2020.

VISTI

- il comma 16 dell'articolo 53, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

- il comma 15 dell'articolo 13 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- il comma 15-ter dell'articolo 13 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

DATO ATTO CHE

- il comma 3 bis dell'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, aggiunto dalla legge di conversione 18 luglio 2020 n. 77, ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021;
- il decreto del ministero dell'Interno del 13/01/2021 ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 al 31 marzo 2021
- il decreto del ministero dell'Interno del 29/04/2021 ha ulteriormente differito il termine

per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 al 31 maggio 2021

- il parere del collegio dei revisori dei conti è stato espresso in data 23/06/2021, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del Dlgs n. 267/2000 e s.m.i;

CONSIDERATO necessario, oltre che opportuno, modificare il vigente regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti allo scopo di:

- adeguarsi alle modifiche legislative elencate in premessa;
 - migliorare l'atteggiamento di *compliance* nei confronti dei contribuenti, riducendo il rischio di contenzioso;
 - disciplinare:
 - le modalità di esercizio della facoltà in capo alle utenze non domestiche:
- a) di avvalersi di un operatore privato per la raccolta dei rifiuti urbani;
- b) di rientrare nel servizio pubblico di raccolta anche prima della scadenza quinquennale.
- le modalità di erogazione e fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche, stabilendo, per ragioni di tutela igienico-ambientale, il quantitativo massimo di ciascun conferimento per contenere il rischio di un aumento incontrollato dei rifiuti conferibili e individuando, tramite il gestore pubblico del servizio e il competente ufficio dell'ente, adeguate misure organizzative, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal comma 2 lettera a) dell'art. 198 del Dlgs n. 152/2006.

- continuare a vietare l’inserimento nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari, considerandoli “speciali” così come stabilito dal comma 2 dell’articolo 226 del citato Dlgs 152/2006.

RITENUTO, pertanto, di procedere con l’adozione del presente atto per tutti i presupposti di fatto e diritto.

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell’ente, come analiticamente illustrata nel documento unico di programmazione 2021/2023.

VISTO l’art. 134 comma 4 del Dlgs n. 267/2000.

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 11 - assenti N. 2 (Cagni Marco, Cortese Carlo)

Consiglieri votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11(unanimità)

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 0

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:
 - approvazione nuovo regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti;
 - di prendere atto che le suddette modifiche avranno efficacia dal 1° gennaio 2021
 - di disporre che l’ufficio competente provveda a:
 - ‖ inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Dlgs 28 settembre 1998, n. 360;
 - ‖ pubblicare sul sito istituzionale di questo ente, nella sezione dedicata, il presente atto e il testo del regolamento allegato;

Successivamente,

IL SINDACO PRESIDENTE

alle ore 21,20 dichiara chiusa l'odierna seduta consiliare.

COMUNE DI LISCATE

Città metropolitana di Milano

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Verbale del Consiglio Comunale
n° 24 del 29-06-2021

IL Sindaco

IL Segretario Comunale

Lorenzo Fucci

Dott. Cameriere Enrico Antonio

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line del Comune di Liscate e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Liscate, lì a

IL Segretario Comunale

Dott. Cameriere Enrico Antonio

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
Li

IL Segretario Comunale

Dott. Cameriere Enrico Antonio

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005